

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Super ammortamento in più esercizi per i beni non superiori a 516,46 euro***

di **Alessandro Bonuzzi**

La scelta civilistica di non imputare l'intero costo del bene strumentale nuovo di **valore non superiore a 516,46 euro** nell'esercizio di sostenimento **impedisce di fruire integralmente**, nello stesso esercizio, del corrispondente **super ammortamento**.

Lo ha precisato la [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 145/E di ieri](#), emanata in risposta a una richiesta di chiarimenti pervenuta da più parti in ordine all'applicazione delle disposizioni sul **super ammortamento**.

Alla base dell'**incertezza interpretativa** c'è la decisione dell'istante di ammortizzare in bilancio il costo di beni il cui valore non supera il vecchio milione di lire **in più esercizi**.

In tal caso **non era chiaro** se si potesse operare la deduzione extracontabile del 40% in un'**unica soluzione** oppure se si dovesse obbligatoriamente far riferimento ai **coefficienti** di ammortamento **fiscale** di cui al **D.M. 31 dicembre 1988**.

Sul punto la risposta dell'Agenzia è **ragionevole** e **puntuale**. Preliminarmente, la risoluzione in commento ricorda che:

- il super ammortamento si concretizza in una deduzione calcolata in base ai **coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988**, ridotti alla metà per il primo esercizio per coloro che svolgono un'attività d'impresa;
- la maggiorazione **non risulta legata alle valutazioni di bilancio**, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale;
- con riferimento ai beni strumentali nuovi di costo unitario non superiore a 516,46 euro, qualora, per effetto della super quota del 40%, il valore del costo superi la soglia, **non viene comunque meno la possibilità di deduzione integrale** nell'esercizio dell'acquisto.

Successivamente, entrando nel merito del quesito posto, l'Agenzia afferma che, laddove il contribuente decida di **ammortizzare in bilancio** i beni in questione in più esercizi, la maggiorazione del 40% deve essere fruita **di anno in anno** nella **misura** che risulta dall'applicazione del coefficiente di ammortamento fiscale specifico del bene.

Sicché il contribuente:

- deduce le **quote** di **ammortamento** dei beni secondo le regole ordinarie contenute nell'[articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir](#) e nell'[articolo 109, comma 4, del Tuir](#) (cd. principio della previa imputazione al conto economico);
- deduce extracontabilmente le **quote** relative alla **maggiorazione del 40%** applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato.

La risoluzione contiene, in chiusura, un **esempio** che aiuta a comprendere in concreto la soluzione proposta e che si **riporta** qui di seguito.

*“Una società di capitali acquista, in data 1° luglio 2017, un **bene per un costo pari ad euro 500**; lo stesso giorno il bene viene consegnato ed entra in funzione.*

*Il bene può fruire della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro **200** (40% di 500).*

*Contabilmente, la società decide di **ammortizzare il bene con un coefficiente del 20%**, pari ad una quota annua di 100 (500 x 20%); il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 prevede un **coefficiente fiscale del 25%**, pari ad una quota annua massima ammessa in deduzione di 125 (500 x 25%)”.*

In sintesi la **situazione di partenza** è la seguente.

(A) Costo di acquisizione	500
(B) Maggiorazione complessiva super ammortamento (A x 40%)	200
(C) Coefficiente di ammortamento civilistico	20%
(D) Coefficiente di ammortamento D.M. 31/12/1988	

Seminario di specializzazione

## IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >